



H I C E T N U N C

e-CAMPUS
UNIVERSITÀ

S A P E R E A U D E

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Emanato con D.R. 235/19 del 24 ottobre 2019



H I C E T N U N C

e-CAMPUS
UNIVERSITÀ

S A P E R E A U D E

REGOLAMENTO DI ATENEIO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

INDICE

I – ORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ

Premessa

Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione

Articolo 2 Obiettivi

Articolo 3 Organismi

II – AZIONE CHIAVE 1. PROGRAMMA ERASMUS+ MOBILITÀ INDIVIDUALE IN USCITA

Articolo 4 Ruolo e funzioni del Delegato Erasmus di CSD

Articolo 5 Principi e linee guida

Articolo 6 Riconoscimento dei crediti

Articolo 7 Mobilità studenti in uscita

Articolo 8 Mobilità in uscita per attività di docenza

Articolo 9 Mobilità del personale per formazione in uscita

III – AZIONE CHIAVE 1. PROGRAMMA ERASMUS+ MOBILITÀ INDIVIDUALE IN ENTRATA

Articolo 10 Mobilità studenti in entrata

Articolo 11 Mobilità docenti in entrata

Articolo 12 Mobilità del personale tecnico/amministrativo per formazione in entrata

IV – PROGRAMMI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Articolo 13 Tipologia di Accordi

Articolo 14 Programma di mobilità per il rilascio del titolo congiunto/doppio/multiplo

Articolo 15 Regolamento di Visiting Professors

Articolo 16 Approvazione e modifiche del Regolamento

ALLEGATO



H I C E T N U N C

eCAMPUS
UNIVERSITÀ

S A P E R E A U D E

Premessa

L'Università Telematica eCampus promuove e sviluppa, nel rispetto delle regole stabilite dai programmi comunitari ai quali aderisce, la mobilità internazionale degli studenti finalizzata a trascorrere un periodo di studio presso istituzioni estere, nonché periodi di tirocinio presso aziende e istituzioni pubbliche o private.

Favorisce e incentiva, nel rispetto delle regole previste dagli Accordi stipulati con Atenei di Paesi europei e non europei, la mobilità internazionale degli studenti e del personale dell'Ateneo, anche nell'ambito del Programma comunitario Erasmus+.

Sostiene e incrementa la mobilità finalizzata al rilascio dei titoli doppi, congiunti e multipli e ai dottorati internazionali.

I – ORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le attività di mobilità internazionale da e verso l'Università Telematica eCampus.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano alle attività di mobilità svolte nell'ambito di programmi comunitari e di accordi di cooperazione internazionale stipulati con istituzioni di Paesi europei ed extraeuropei anche finalizzati al rilascio di titoli congiunti/doppi/multipli.

Art. 2 Obiettivi

1. L'Università Telematica eCampus nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, e in conformità ai Regolamenti dell'Ateneo:
 - a) Promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di Programmi di scambio con Università partner, in particolare nel caso in cui esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.
 - b) Incentiva la mobilità degli studenti presso istituzioni estere, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali finalizzati al conseguimento di titolo doppio o congiunto.
 - c) Promuove le opportunità di studio all'estero attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione ed eventuali contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio.
 - d) Rilascia a tutti i laureati dell'Ateneo il Diploma Supplement.



H I C E T N U N C

e-CAMPUS
UNIVERSITÀ

S A P E R E A U D E

- e) Riconosce pienamente le attività formative realizzate nel corso della mobilità internazionale (studio, ricerca tesi e tirocinio) conformi a quanto previsto dai propri regolamenti e/o ordinamenti didattici.
- f) Favorisce l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e favorisce l'acquisizione di competenze linguistiche almeno di livello B1/B2 CEFR, in relazione al livello di studi (triennale o magistrale).
- g) Promuove la Cooperazione con le imprese per sviluppare le attività di tirocinio;
- h) Favorisce l'ampiamiento dell'offerta formativa con l'incremento costante dei corsi erogati in lingua inglese o altra lingua.
- i) Favorisce la mobilità studentesca mettendo a disposizione degli studenti ospiti la propria organizzazione didattica e fornendo servizi adeguati.
- l) Verifica la qualità dell'accoglienza e dei servizi offerti agli studenti in mobilità curando con particolare attenzione l'eccellenza dei corsi di lingua italiana L2 per gli studenti in entrata e i corsi erogati in lingua straniera per gli studenti in uscita.
- m) Coinvolge nei progetti di mobilità tutte le strutture didattiche per promuovere una cultura diffusa dell'internazionalizzazione a supporto della qualità della mobilità e dell'accoglienza.
- n) Finalizza gli Accordi Quadro di cooperazione internazionale, e soprattutto i Protocolli esecutivi verso obiettivi didattici e di ricerca ben individuati e ben disegnati nelle finalità e nelle modalità.
- o) Incentiva l'attivazione di Corsi di studio congiunti Internazionali/Interateneo e Doppi titoli internazionali.
- p) Promuove la mobilità in ingresso per Visiting Professor.

Art. 3 Organismi

1. Le figure preposte al coordinamento delle strategie e delle politiche di internazionalizzazione dell'Ateneo nell'ambito dei programmi di mobilità sono:
 - A) Il Rettore o un suo Delegato per la Mobilità internazionale;
 - B) La Commissione di Ateneo per la Mobilità internazionale;
2. Il Rettore (o il Delegato per la mobilità internazionale).
 - a) Presiede e convoca la Commissione di Ateneo per la Mobilità internazionale;
 - b) Promuove e coordina le strategie e le politiche di internazionalizzazione dell'Ateneo in ambito didattico, sulla base degli indirizzi formulati dagli organi di Governance;
 - c) Stipula gli accordi interistituzionali Erasmus+ e sottoscrive le lettere di intenti per Traineeship;
 - d) Vigila affinché i dettami contenuti nell'Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) e gli impegni assunti dall'Università nei confronti della Commissione europea vengano rispettati;



- e) Sovrintende al corretto svolgimento dei programmi di internazionalizzazione a cui aderisce l'Ateneo;
 - f) Suggerisce l'attivazione di nuovi partenariati e di iniziative inerenti la Cooperazione Internazionale;
 - g) Propone la partecipazione dell'Ateneo a network internazionali di forte rilevanza accademica e a fiere internazionali; cura e coordina la redazione del materiale informativo e della comunicazione.
3. La Commissione di Ateneo per la Mobilità internazionale, composta dal Rettore (o delegato) e dai Delegati Erasmus di ogni CDS:
- a) Esprime pareri in merito alle decisioni che coinvolgono le varie azioni di mobilità, con particolare attenzione alla programmazione delle attività didattiche, all'utilizzo dei vari supporti informatici e in merito all'iscrizione dell'Università a network internazionali di forte rilevanza accademica.
 - b) Promuove la mobilità internazionale degli studenti e ne migliora la qualità
 - c) seleziona gli studenti meritevoli e ne approva i relativi piani di studio/tirocinio prima della partenza;
 - d) Accerta il percorso di studio/tirocinio svolto all'estero dallo studente e ne valuta i risultati delle attività formative approvate nel Learning Agreement for Study/Traineeship e certificate nel Transcript of Records/Certificate for Traineeship.
 - e) Può proporre la stipula di nuovi accordi di cui si sia verificata la compatibilità didattica e la cancellazione degli Accordi che negli ultimi tre anni accademici non abbiano prodotto alcun risultato o per i quali sia mancata la reciprocità rispetto alle azioni concordate.
 - f) Comunica allo Smartdesk-Ricerca e Progetti Internazionali eventuali dati relativi ad attività di mobilità internazionale svoltesi, nel periodo 1° agosto – 31 luglio di ogni anno accademico, al di fuori dei Programmi di mobilità internazionale.

II - AZIONE CHIAVE 1. PROGRAMMA ERASMUS+ MOBILITÀ INDIVIDUALE IN USCITA

Art. 4 Ruolo e funzioni del Delegato Erasmus di CDS

1. Il Delegato Erasmus è membro della Commissione per la Mobilità Internazionale.
2. Vigila, promuove e organizza la mobilità di cui è responsabile, tutorare gli studenti in mobilità sia in uscita che in entrata. Sottoscrive unitamente al Delegato per la Mobilità Internazionale del Consiglio Didattico il Learning Agreement for Study e for Traineeship. Organizza e concorda le attività di docenza del personale accademico in entrata. Sottoscrive il Mobility Agreement for teaching staff e la relativa attestazione finale.
3. E' nominato con decreto rettorale tra i docenti afferenti al Corso di Studi ed ha una durata triennale, rinnovabile.
4. Coordina e promuove le attività di internazionalizzazione in seno al/ai Corso/i di Studi.



H I C E T N U N C

eCAMPUS
UNIVERSITÀ

S A P E R E A U D E

5. È responsabile della promozione e della organizzazione delle attività didattiche degli studenti in mobilità. Sottoscrive e approva il Learning Agreement e ne suggerisce eventuali modifiche.
6. Costituiscono cause di cessazione dalla carica: le dimissioni dall'incarico, la perdita dello status di docente dell'Università, la revoca deliberata dal CTO.

Art. 5 Principi e linee guida

1. La Commissione delibera gli insegnamenti che non possono essere svolti all'estero e/o predispone dei piani di studio standard da consigliare agli studenti, garantendone a priori il riconoscimento.
2. In conformità alle disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo, nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero, si avrà cura di perseguire non la ricerca della perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole attività formative, bensì la piena coerenza delle attività formative svolte all'estero con gli obiettivi formativi del corso di studio.
3. Salvo non sia diversamente previsto dal singolo Regolamento Didattico del Corso di Studi, vengono riconosciuti n. 5 (cinque) CFU per ciascun mese di mobilità per tirocini di formazione svolti nell'ambito dei Programmi di mobilità (Erasmus+ Traineeship o altro Programma di Mobilità internazionale).

Art. 6 Riconoscimento dei crediti

1. L'Università Telematica eCampus adotta il sistema europeo di trasferimento e di accumulazione dei crediti – European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) – per il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero dallo studente in mobilità. Un credito formativo universitario (CFU) corrisponde ad un credito europeo.
2. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche previste nei rispettivi Regolamenti di CdS, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'Università ospitante viene effettuata in maniera che esse, nel loro insieme, siano mirate all'acquisizione di conoscenze e competenze coerenti con il proprio corso di studio e possano sostituire, con flessibilità, un insieme di attività formative, per un numero di crediti equivalenti, senza ricercare l'equipollenza dei contenuti, l'identità delle denominazioni o una corrispondenza univoca dei crediti tra le singole attività formative.
3. L'attività formativa svolta all'estero dallo studente costituisce parte integrante del suo programma di studio, pertanto se preventivamente approvata (Learning Agreement for Study/Traineeship) e successivamente certificata (Transcript of Records o documento equivalente/Certificate for traineeship) deve avere pieno riconoscimento accademico. Il principio su cui si fonda l'azione Erasmus+, così come stabilito dall'Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), sottoscritta tra la Commissione europea e l'Università



H I C E T N U N C

eCAMPUS
UNIVERSITÀ

S A P E R E A U D E

Telematica eCampus, consiste nel pieno riconoscimento delle attività formative svolte all'estero e dei crediti acquisiti.

4. Nel caso di corsi di studio da seguire all'estero il Learning Agreement deve prevedere almeno 12 crediti per un semestre e almeno 30 crediti per periodi superiori. L'Università non stabilisce alcun limite al numero di crediti da acquisire all'estero nel periodo della mobilità.

5. Se previsto dal singolo Regolamento di CdS,, è possibile riconoscere tutti i crediti previsti per la prova finale se la relativa ricerca svolta all'estero sia preventivamente approvata nel Learning Agreement e certificata nel Transcript of Records o in un documento equivalente che attesti il lavoro svolto con il tutor.

6. I documenti fondamentali per il riconoscimento delle attività formative sono costituiti dal Learning Agreement for Study/Traineeship e dal Transcript of Records/Certificate for Traineeship.

7. Previa disponibilità di fondi e mediante specifico bando, l'Università può istituire delle premialità per gli studenti che abbiano acquisito e avuto riconosciuto un numero consistente di crediti.

8. Per incentivare la mobilità i Regolamenti dei singoli CdS possono prevedere, a favore degli studenti che abbiano svolto almeno un semestre di mobilità studentesca all'estero, fino a un massimo di 2 punti in più in fase di discussione della tesi di laurea magistrale e un punto in caso di tesi di laurea.

Art. 7 Mobilità studenti in uscita

1. In base al Regolamento studenti, lo studente può recarsi all'estero, previo Accordo con l'Università ospitante nell'ambito di programmi europei e/o di accordi bilaterali (studio, ricerca tesi, tirocinio).

2. Le opportunità di studio all'estero sono portate a conoscenza degli studenti mediante appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio.

3. Lo studente, prima della partenza, stabilisce con l'ausilio del Delegato Erasmus per CSD un piano di studi/formazione (Learning Agreement for Study/Traineeship) indicativo delle attività formative da svolgere presso l'Istituzione/Organizzazione ospitante.

4. Prima della partenza il Learning Agreement for Study/Traineeship deve essere approvato sia dall'Università (Delegato Erasmus per CDS) che dall'Istituzione/Organizzazione ospitante. Eventuali modifiche durante il soggiorno devono essere sempre approvate per iscritto.

5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione prodotta dall'Istituzione/Organizzazione ospitante, il Delegato Erasmus del CdS delibera in merito al



riconoscimento delle attività formative svolte, dei crediti attribuiti e delle relative votazioni.

6. Il bando per la mobilità internazionale per studio è emanato con cadenza annuale. Rientrano nel suddetto bando e ne sono parte integrante gli Accordi interistituzionali Erasmus+, gli accordi di mobilità internazionale stipulati con i Paesi terzi e gli accordi finalizzati al rilascio del doppio titolo. Per lo svolgimento della mobilità nell'ambito di corsi di studio congiunti/doppi, l'Ateneo può prevedere strumenti finanziari adeguati.

7. La permanenza presso l'Istituzione/Organizzazione ospitante varia in base agli Accordi sottoscritti. La durata minima è di due mesi (mobilità per tirocinio), di tre mesi (mobilità per studio). La durata massima è di dodici mesi. Lo studente nel periodo di mobilità è tenuto a svolgere le attività formative preventivamente concordate e approvate attraverso la sottoscrizione del Learning Agreement for Study/Traineeship.

8. Il finanziamento della mobilità è composto da fondi comunitari allocati attraverso l'Agenzia Nazionale. Il contributo è assegnato, gestito e rendicontato in base alle regole stabilite dai programmi comunitari.

9. La borsa Erasmus+, finanziata con fondi UE, non è cumulabile, nello stesso periodo di tempo, con altre borse o sussidi erogati dalla Commissione Europea nell'ambito di altri programmi comunitari.

10. Gli studenti con esigenze speciali, selezionati in ambito Erasmus+, possono presentare richiesta di contributi aggiuntivi partecipando ad apposito bando pubblicato annualmente dall'Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire.

11. Prima della partenza gli studenti selezionati per attività di mobilità devono sottoscrivere un contratto con l'Università in cui vengono stabiliti i diritti e i doveri di ciascuna delle due parti.

12. Alla fine del soggiorno lo studente in mobilità è tenuto a consegnare i documenti obbligatori previsti dal Programma (Learning Agreement for Study/Traineeship, Transcript of Record/Certificate for Traineeship, attestato di permanenza e compilazione EU Survey) pena la restituzione della borsa Erasmus+.

Art. 8 Mobilità in uscita per attività di docenza

1. L'Università Telematica eCampus, nel rispetto della libertà di insegnamento nonché delle regole stabilite dai programmi comunitari ai quali aderisce, promuove la mobilità dei docenti e dei ricercatori per attività di docenza presso le Università con le quali è attivo un accordo interistituzionale Erasmus+.

2. Ai fini della programmazione delle attività di mobilità e successivamente all'attribuzione annuale dei fondi comunitari, è emanato un bando annuale con decreto del Rettore.



3. Può svolgere mobilità in ambito didattico il personale docente in servizio presso l'Università a condizione che riceva una lettera di invito da parte di un'Università con cui vi sia un Accordo interistituzione Erasmus.
4. Come stabilito dalle regole vigenti del Programma Erasmus+, il docente in mobilità ha l'obbligo di impartire almeno 8 ore di docenza per settimana. Il docente può partire il giorno prima dell'inizio delle lezioni e rientrare il giorno dopo la conclusione del corso. La durata minima è di due giorni escluso il viaggio. La durata massima del soggiorno è di 6 settimane escluso il viaggio.
5. Il finanziamento della mobilità, composto da fondi UE, è assegnato, gestito e rendicontato in base alle regole stabilite dai programmi comunitari. L'Università può deliberare di integrare con proprie risorse tale contributo o decidere di utilizzare il contributo di Ateneo per attivare nuove mobilità.
6. L'Università può attivare mobilità verso Istituzioni e Paesi extraeuropei nel quadro di appositi progetti di mobilità, previa delibera del CDA e del Senato Accademico.

Art. 9 Mobilità del personale per formazione in uscita

1. Nell'ambito del programma Erasmus+ è previsto un bando annuale per il personale in servizio presso l'Università Telematica eCampus (personale docente e personale tecnico amministrativo) per poter svolgere un periodo di formazione (Staff training) presso Istituti di Istruzione Superiore o presso imprese presenti in uno dei Paesi partecipanti al Programma.
2. Per rafforzare la cooperazione tra Università e mondo imprenditoriale, la mobilità per attività di formazione dei ricercatori e/o dei docenti dell'Ateneo deve essere svolta preferibilmente presso imprese e Centri di ricerca.
3. L'attività di formazione del personale tecnico-amministrativo punta al trasferimento di competenze e all'apprendimento di buone prassi, e deve avere una ricaduta positiva nell'ambito dell'attività lavorativa del partecipante.
4. Come stabilito dal bando annuale la mobilità deve avere una durata complessiva di sette giorni, cinque giorni lavorativi, più due per il viaggio.
5. Il finanziamento della mobilità per attività di staff training è assegnato, gestito e rendicontato in base alle regole stabilite dai programmi comunitari. L'Università può deliberare di integrare con proprie risorse tale contributo o decidere di utilizzare il contributo di ateneo per attivare nuove mobilità.

III – AZIONE CHIAVE 1. PROGRAMMA ERASMUS+ MOBILITÀ INDIVIDUALE IN ENTRATA

Art. 10 Mobilità studenti in entrata



1. Al fine di incentivare la mobilità degli studenti in entrata e di diversificarne la provenienza geografica, l'Università promuove l'attivazione di corsi impartiti in lingua inglese, ovvero prevedendo la possibilità di rendere disponibile il corso anche in altre lingue.
2. Gli studenti in entrata nell'ambito di un programma di mobilità sono equiparati agli studenti dell'ateneo.
3. L'Università garantisce il supporto necessario agli studenti ospiti dell'Ateneo attraverso le procedure relative alle fasi di pre-accoglienza, accoglienza e di assistenza nella ricerca dell'alloggio.
4. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico del partecipante, se non diversamente stabilito dall'ateneo o dai Programmi di mobilità internazionale ai quali partecipa.
5. Ai fini dell'assistenza sanitaria in Italia, gli studenti in mobilità, se cittadini comunitari, devono essere muniti della tessera europea di assicurazione malattia, se cittadini non comunitari devono essere dotati di adeguata copertura assicurativa per malattie, infortuni e responsabilità civile. I cittadini non comunitari devono, altresì, preoccuparsi personalmente di portare a termine tutte le pratiche burocratiche previste per l'espatrio (visto e permesso di soggiorno).
6. Il Delegato Erasmus orienta lo studente in ambito didattico, verifica e sottoscrive il Learning Agreement e suggerisce eventuali modifiche al fine di adeguarle perfettamente all'offerta formativa dell'anno in corso.
7. Lo studente in mobilità è obbligato a prenotare gli appelli di esame attraverso la sua area utente, utilizzando login e password.
8. Lo studente in mobilità può svolgere attività di tirocinio in strutture convenzionate con l'ateneo se tale attività è prevista ed approvata nel suo Learning Agreement.

Art. 11 Mobilità docenti in entrata

1. Possono svolgere attività di docenza il personale docente proveniente da Università estere con le quali è attivo un accordo interistituzionale Erasmus+ e il personale proveniente da imprese estere ubicate in uno dei Paesi partecipanti al Programma;
2. La mobilità del personale proveniente da impresa è finanziata con fondi comunitari ed è disciplinata nel bando annuale ad uso della mobilità docenti;
3. L'accettazione del personale in entrata è demandata direttamente al Delegato Erasmus per CSD responsabile dello scambio. Il Mobility Agreement for Teaching Staff e l'Attestato di permanenza devono essere firmati dal Delegato Erasmus per CSD.

Art.12 Mobilità del personale Tecnico-Amministrativo per formazione in entrata



H I C E T N U N C

e-CAMPUS
UNIVERSITÀ

S A P E R E A U D E

1. L'Università, attraverso gli accordi interistituzionali Erasmus+, promuove e incoraggia la mobilità per attività di formazione in entrata, anche attraverso l'organizzazione di Erasmus Staff Training Week.
2. Il personale in entrata deve concordare le date della mobilità direttamente con la struttura ospitante. Sarà compito di quest'ultima sottoscrivere il Mobility Agreement for Staff Training e l'Attestato di permanenza.

IV. PROGRAMMI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Art. 13 Tipologia di Accordi

1. L'Università promuove la dimensione internazionale degli studi e della ricerca scientifica attraverso la stipula di:
 - a) Accordo Quadro: Atto bilaterale o multilaterale che sancisce l'interesse delle Istituzioni coinvolte a collaborare attraverso i mezzi della cooperazione interuniversitaria o interistituzionale;
 - b) Inter-institutional Agreement: Accordo di mobilità studentesca in Erasmus. Può essere proposto anche in assenza di un Accordo Quadro;
 - c) Accordo di Cooperazione finalizzato al rilascio del titolo congiunto/doppio/multiplo.

Art. 14 Programma di mobilità per il rilascio del titolo congiunto/doppio/multiplo

1. Nell'ambito di apposito accordo interuniversitario internazionale approvato dagli organi accademici competenti ed ispirato a criteri di reciprocità, possono essere previsti per gli studenti Corsi di Studio con periodi alternati di formazione presso Istituzioni partner al termine dei quali saranno rilasciati titoli aventi valore legale in Italia e nel Paese in cui ha sede l'Istituzione convenzionata.
2. Il Corso di Studio o il curriculum specifico concordato fra le parti interessate può essere attivato all'interno di un ordinamento vigente previa convenzione fra le Università interessate, e approvata dagli organi accademici competenti.
3. L'Accordo disciplina le modalità di svolgimento dell'attività didattica che devono essere conformi agli ordinamenti dei Paesi coinvolti, quali: i criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati, la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale, la composizione della Commissione per l'ammissione ai Corsi ed il conferimento del titolo e le eventuali facilitazioni per la mobilità degli studenti.
4. Le azioni specifiche relative alla mobilità internazionale finalizzata al rilascio di titoli doppi/congiunti o multipli si realizzano mediante un Allegato che deve definire un percorso formativo specifico concordato in comune tra le Università coinvolte. Pertanto, la



H I C E T N U N C

e-CAMPUS
UNIVERSITÀ

S A P E R E A U D E

stipula di un Accordo per il rilascio di titoli congiunti o doppi costituisce il punto di approdo di un percorso progettuale.

Art. 15 Regolamento di Visiting Professor

1. Lo status di Visiting Professor è conferito a uno studioso, straniero o italiano, di elevata qualificazione scientifica, appartenente a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane. Lo studioso può essere invitato all'Università per svolgere attività formative (corsi, moduli, cicli di lezioni o di seminari) anche nell'ambito di accordi internazionali. Il tutto è regolamentato da apposito bando annuale di ateneo, previa delibera del CDA e del Senato Accademico.
2. La proposta di mobilità in ingresso può essere avanzata da una struttura didattica dell'Università.
3. Il Visiting Professor è tenuto ad adempiere alle attività didattiche come da programma concordato, ad attenersi a tutte le disposizioni interne dell'Ateneo, comprese le disposizioni in materia di sicurezza dei posti di lavoro, e a redigere una relazione finale da consegnare al Direttore di Dipartimento o al Direttore della Scuola di dottorato.
4. Durante il periodo di permanenza presso l'Università, al Visiting Professor sono garantiti: assistenza e supporto informativo ai fini delle procedure di permesso di soggiorno; l'accesso alle risorse informatiche dell'Ateneo; l'accesso alle risorse bibliotecarie dell'Ateneo; il servizio di residenzialità e mensa previa disponibilità finanziaria.

Art. 16 Approvazione e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato con delibera del CDA ed entra in vigore nel giorno indicato nel decreto rettorale di emanazione.
2. Il Regolamento è modificabile con la medesima procedura.



H I C E T N U N C

e-CAMPUS
UNIVERSITÀ

S A P E R E A U D E

ALLEGATO

L'Università, in seno al Centro Linguistico di Ateneo, offre agli studenti in mobilità corsi intensivi gratuiti di lingua italiana L2 per facilitarne l'inserimento all'interno dei corsi di studio organizzati dall'ateneo. Al termine del programma di mobilità, lo studente deve compilare un questionario di valutazione relativo alla sua esperienza di studio e concludere la pratica relativa alla sua mobilità. I documenti ad uso della mobilità (Attestato di permanenza e Transcript of Records) saranno trasmessi all'Università di appartenenza dello studente. Il Transcript of Records è accompagnato da una tabella esplicativa del sistema di votazione applicato dall'Università, reso comprensibile anche attraverso l'utilizzo della Scala ECTS elaborata dall'Ufficio Statistico dell'Ateneo.